

Estratti relativi ai confini con la Francia dal testo del trattato di pace tra Italia e alleati del 1947

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430
(in Suppl. ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 24 dicembre, n. 295).

Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947

Ratificato 25 novembre 1952, n. 3054.

PREAMBOLO

PARTE PRIMA

CLAUSOLE TERRITORIALI

SEZIONE I

FRONTIERE

SEZIONE II

FRANCIA (CLAUSOLE SPECIALI)

PARTE SECONDA

CLAUSOLE POLITICHE

SEZIONE I

CLAUSOLE GENERALI

SEZIONE II

NAZIONALITÀ. DIRITTI CIVILI E POLITICI

SEZIONE VIII

ACCORDI INTERNAZIONALI

SEZIONE IX
TRATTATI BILATERALI

PARTE TERZA
CRIMINALI DI GUERRA

PARTE QUARTA
CLAUSOLE MILITARI, NAVALI ED AEREE

SEZIONE I
DURATA DI APPLICAZIONE

SEZIONE II
RESTRIZIONI GENERALI

SEZIONE III
RESTRIZIONI IMPOSTE ALLA MARINA ITALIANA

SEZIONE IV
RESTRIZIONI IMPOSTE ALL'ESERCITO ITALIANO

SEZIONE V
RESTRIZIONI IMPOSTE ALL'AERONAUTICA MILITARE ITALIANA

SEZIONE VI
DESTINAZIONE DEL MATERIALE BELLICO

(come definito dall'allegato XIII, c)

PARTE SESTA

INDENNITA' IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA

SEZIONE II

RESTITUZIONI DA PARTE DELL'ITALIA

SEZIONE III

RINUNCIA A RAGIONI DA PARTE DELL'ITALIA

PARTE SETTIMA

BENI, DIRITTI ED INTERESSI

SEZIONE III

**DICHIARAZIONE DELLE POTENZE ALLEATE E ASSOCIATE
IN ORDINE ALLE LORO DOMANDE**

SEZIONE IV

DEBITI

PARTE OTTAVA

RELAZIONI ECONOMICHE GENERALI

PARTE NONA

REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE

PARTE DECIMA

CLAUSOLE ECONOMICHE VARIE

PARTE UNDICESIMA

CLAUSOLE FINALI

Preambolo

TRATTATO DI PACE CON L'ITALIA

L'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d'America, la Cina, la Francia, l'Australia, il Belgio, la Repubblica Sovietica Socialista di Bielorussia, il Brasile, il Canada, la Cecoslovacchia, l'Etiopia, la Grecia, l'India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica Sovietica Socialista d'Ucraina, l'Unione del Sud Africa, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, in appresso designate «Le Potenze Alleate ed Associate da una parte

e l'Italia dall'altra parte

Premesso che l'Italia sotto il regime fascista ha partecipato al Patto tripartito con la Germania ed il Giappone, ha intrapreso una guerra di aggressione ed ha in tal modo provocato uno stato di guerra con tutte le Potenze Alleate ed Associate e con altre fra le Nazioni Unite e che ad essa spetta la sua parte di responsabilità della guerra; e

Premesso che a seguito delle vittorie delle Forze alleate e con l'aiuto degli elementi democratici del popolo italiano, il regime fascista venne rovesciato il 25 luglio 1943 e l'Italia, essendosi arresa senza condizioni, firmò i patti d'armistizio del 3 e del 29 settembre del medesimo anno; e

Premesso che dopo l'armistizio suddetto Forze Armate italiane, sia quelle governative che quelle appartenenti al Movimento della Resistenza, presero parte attiva alla guerra contro la Germania, l'Italia dichiarò guerra alla Germania alla data del 13 ottobre 1943 e così divenne cobelligerante nella guerra contro la Germania stessa; e

Premesso che le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia desiderano concludere un trattato di pace che, conformandosi ai principi di giustizia, regoli le questioni che ancora sono pendenti a seguito degli avvenimenti di cui nelle premesse che precedono, e che costituisca la base di amichevoli relazioni fra di esse, permettendo così alle Potenze Alleate ed Associate di appoggiare le domande che l'Italia presenterà per entrare a far parte delle Nazioni Unite ed anche per aderire a qualsiasi convenzione stipulata sotto gli auspici delle predette Nazioni Unite;

hanno pertanto convenuto di dichiarare la cessazione dello stato di guerra e di concludere a tal fine il presente Trattato di Pace ed hanno di conseguenza nominato i plenipotenziari sottoscritti, i quali dopo aver presentato i loro pieni poteri, che vennero trovati in buona e debita forma, hanno concordato le condizioni seguenti:

Art. 1.

I confini dell'Italia, salvo le modifiche indicate agli articoli 2, 3, 4, 11 e 12, rimarranno quelli in esistenza il 1° gennaio 1938. Tali confini sono tracciati nelle carte allegate al presente trattato (Allegato I). In caso di discrepanza fra la descrizione dei confini fatta nel testo e le carte, sarà il testo che farà fede.

Art. 2.

Le frontiere fra la Francia e l'Italia, quali erano segnate al 1° gennaio 1938, saranno modificate nel modo seguente:

1. Passo del Piccolo San Bernardo

Il confine seguirà lo spartiacque, lasciando il confine attuale ad un punto a circa 2 chilometri a nord-ovest dell'ospizio, intersecando la strada a circa un chilometro a nord-est dell'Ospizio stesso e raggiungendo il confine attuale a circa 2 chilometri a sud-est dell'Ospizio.

2. Ripiano del Moncenisio

Il confine lascerà il confine attuale a circa 3 chilometri a nord-ovest e dalla cima del Rocciamelone, intersecherà la strada a circa 4 chilometri a sud-est dell'Ospizio e si ricongiungerà al confine attuale a circa 4 chilometri a nord-est del Monte di Ambin.

3. Monte Tabor - Chaberton

a) Nella zona del Monte Tabor, il confine abbandonerà il tracciato attuale a circa 5 chilometri ad est del Monte Tabor e procederà verso sud-est per ricongiungersi al confine attuale a circa 3 chilometri ad ovest dalla Punta di Charra.

b) Nella zona dello Chaberton, il confine abbandonerà il tracciato attuale a circa 3 chilometri a nord-nord-ovest dello Chaberton, che contornerà verso oriente, taglierà poi la strada a circa un chilometro dal confine attuale, al quale si ricongiungerà a circa due chilometri a sud-est del villaggio di Montgenèvre.

4. Valli Superiori della Tinea, della Vesubie e della Roja

Il confine lascerà il tracciato attuale a Colla Longa, seguirà lo spartiacque passando per il Monte Clapier, il Colle di Tenda, il Monte Marguareis, da cui discenderà verso mezzogiorno passando dal Monte Saccarello, Monte Vacchi, Monte Pietravecchia, Monte Lega, per raggiungere un punto a circa 100 metri dal confine attuale, presso la Colla Pegairolle, a circa 5 chilometri a nord-est di Breil; di lì proseguirà in direzione di sud-ovest e si ricongiungerà con il confine ora esistente a circa 100 metri a sud-ovest dal Monte Mergo.

5. La descrizione dettagliata di questi tratti di confine ai quali si applicano le modifiche indicate nei precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 è contenuta nell'Allegato II del presente trattato e le carte alle quali tale descrizione si riferisce fanno parte dell'Allegato I.

...

Art. 5.

1. Il preciso tracciato di confine delle nuove frontiere fissate negli articoli 2, 3, 4 e 22 del presente Trattato sarà stabilito sul posto dalle Commissioni confinarie composte dei rappresentanti dei due Governi interessati.

2. Le Commissioni inizieranno i loro lavori immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e li porteranno a termine al più presto possibile e comunque entro un termine di sei mesi.

3. Qualsiasi questione sulla quale le Commissioni siano incapaci di raggiungere un accordo sarà sottoposta ai quattro Ambasciatori a Roma della Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, i quali, procedendo nel modo previsto all'articolo 86, la risolveranno in modo definitivo, seguendo i metodi che piacerà loro di determinare, ivi compreso, occorrendo, quello della nomina di un terzo Commissario imparziale.

4. Le spese della Commissione confinaria saranno sopportate in parti eguali dai due Governi interessati.

5. Al fine di determinare sul posto le esatte frontiere fissate dagli articoli 3, 4 e 22, i Commissari avranno facoltà di allontanarsi di mezzo chilometro dalla linea di confine fissata nel presente Trattato per adeguare la frontiera alle condizioni geografiche ed economiche locali, ma ciò alla condizione che nessun villaggio o città di più di 500 abitanti, nessuna ferrovia o strada importante, e nessuna importante sorgente di energia elettrica o d'acqua venga ad essere sottoposta in tal modo ad una sovranità che non sia quella risultante dalle delimitazioni stabilite dal presente Trattato.

Art. 6.

L'Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Francia il territorio già italiano situato sul versante francese del confine franco-italiano, quale è stato definito all'articolo 2.

Art. 7.

Il Governo italiano consegnerà al Governo francese tutti gli archivi, storici ed amministrativi, precedenti al 1860 che riguardano il territorio ceduto alla Francia in base al Trattato del 24 marzo 1860 ed alla Convenzione del 23 agosto 1860.

Art. 8.

1. Il Governo italiano collaborerà col Governo francese per l'eventuale creazione di un collegamento ferroviario fra Briançon e Modane, per via di Bardonecchia.

2. Il Governo italiano permetterà che il traffico ferroviario di passeggeri e di merci che si varrà di tale collegamento, in una direzione come nell'altra, per recarsi da un punto all'altro del territorio francese, passando attraverso il territorio italiano, avvenga in franchigia doganale, sia quanto a dazi, che quanto a visita, senza verifica di passaporti ed altre simili formalità; e prenderà tutte le misure del caso per assicurare che i treni francesi che useranno del suddetto collegamento abbiano facoltà di passare, in condizioni analoghe, in franchigia doganale e senza ingiustificati ritardi.

3. Gli accordi necessari verranno conclusi fra i due Governi al momento opportuno.

Art. 9.

1. Ripiano del Moncenisio

Al fine di garantire all'Italia lo stesso godimento dell'energia idroelettrica e delle acque provenienti dal Lago del Cenisio, come prima della cessione del relativo territorio alla Francia, quest'ultima concederà all'Italia, in forza di un accordo bilaterale, le garanzie tecniche stabilite nell'Allegato III.

2. Territorio di Tenda-Briga

Affinché l'Italia non debba soffrire alcuna diminuzione nelle forniture di energia elettrica che essa traeva da sorgenti esistenti nel territorio di Tenda-Briga prima della cessione di tale territorio alla Francia, quest'ultima darà all'Italia, in forza di un accordo bilaterale, le garanzie tecniche stabilite all'Allegato III.

[...]

Art. 19.

1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.

2. Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al paragrafo 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al disotto od al disopra di tale età) la cui lingua usuale è l'italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà avere acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente,

dalla madre, si estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni.

3. Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione, si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata.

4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione.

[...]

Art. 40.

L'Italia rinuncia a ogni diritto, titolo o rivendicazione risultanti dal regime dei Mandati o da impegni di qualsiasi natura risultanti da detto regime, e ad ogni diritto speciale dello Stato italiano nei riguardi di qualsiasi territorio sotto mandato.

Art. 41.

L'Italia riconosce le disposizioni dell'Atto finale del 31 agosto 1945, e dell'Accordo franco-britannico dello stesso giorno sullo statuto di Tangeri, come pure ogni disposizione che le Potenze firmatarie potranno adottare, allo scopo di dare esecuzione ai detti strumenti.

Art. 42.

L'Italia accetterà e riconoscerà ogni accordo che possa essere concluso dalle Potenze Alleate ed Associate, per modificare i trattati relativi al bacino del Congo, ai fini di farli conformare alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Art. 43.

L'Italia rinuncia ad ogni diritto od interesse che possa avere, in virtù dell'articolo 16 del Trattato di Losanna, firmato il 24 luglio 1923.

Art. 44.

1. Ciascuna delle Potenze Alleate o Associate notificherà all'Italia, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, i trattati bilaterali conclusi con l'Italia anteriormente alla guerra, di cui desidera il mantenimento o la rimessa in vigore. Tutte le

disposizioni dei trattati di cui sopra, che non siano compatibili con il presente Trattato, saranno tuttavia abrogate.

2. Tutti i trattati che formeranno oggetto di tale notificazione saranno registrati presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformità dell'art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

3. Tutti i trattati che non formeranno oggetto di tale notifica, si avranno per abrogati.

Art. 45.

1. L'Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare l'arresto e la consegna ai fini di un successivo giudizio:

- a) delle persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e crimini contro la pace o l'umanità, o di complicità in siffatti crimini;
- b) dei sudditi delle Potenze Alleate od Associate, accusati di aver violato le leggi del proprio paese, per aver commesso atti di tradimento o di collaborazione con il nemico, durante la guerra.

2. A richiesta del Governo delle Nazioni Unite interessata, l'Italia dovrà assicurare inoltre la comparizione come testimoni delle persone sottoposte alla sua giurisdizione, le cui deposizioni siano necessarie per poter giudicare le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ogni divergenza concernente l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sarà sottoposta da uno qualsiasi dei Governi interessati agli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, i quali dovranno raggiungere un accordo sulla questione oggetto della divergenza.

Art. 46.

Ognuna delle clausole militari, navali ed aeree del presente Trattato resterà in vigore, finché non sarà stata modificata in tutto o in parte, mediante accordo tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, o, dopo che l'Italia sia divenuta membro delle Nazioni Unite, mediante accordo tra il Consiglio di Sicurezza e l'Italia.

Art. 47.

1. a) Il sistema di fortificazioni ed installazioni militari permanenti italiane lungo la frontiera franco-italiana e i relativi armamenti saranno distrutti o rimossi.

b) Dovranno intendersi comprese in tale sistema soltanto le opere d'artiglieria e di fanteria, sia in gruppo che isolate, le casematte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e le munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari, le quali opere od impianti

siano costruiti in metallo, in muratura o in cemento, oppure scavati nella roccia, qualunque sia la loro importanza e l'effettivo loro stato di conservazione o di costruzione.

2. La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1, di cui sopra, dovrà effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà essere completata entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato.

3. Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni ed installazioni è vietata.

4. a) Ad est della frontiera franco-italiana è vietata la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni permanenti, in cui possano essere installate armi capaci di sparare sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi; installazioni militari permanenti, che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi; locali permanenti di rifornimento e di magazzinaggio, edificati unicamente per l'uso delle fortificazioni ed installazioni di cui sopra.

b) Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti, né le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unicamente a soddisfare esigenze di ordine interno e di difesa locale delle frontiere.

5. In una zona costiera della profondità di 15 chilometri, compresa tra la frontiera francoitaliana e il meridiano 9° 30'E, l'Italia non dovrà stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, né estendere quelle già esistenti. Tale divieto non involge le modificazioni di minore importanza, né lavori per la buona conservazione delle installazioni navali esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta.

b) Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti o le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unicamente a soddisfare esigenze di ordine interno o di difesa locale delle frontiere.

5. [...]

All. 1. ELENCO DEGLI ALLEGATI

I. Carte (vedi raccolta a parte)

II. Descrizione dettagli. dei tratti di frontiera a cui si applicano le modificazioni di cui all'articolo 2

III. Garanzie relative al Moncenisio e alla regione di Tenda e di Briga

XIV. Disposizioni economiche e finanziarie relative ai territori ceduti

XV. Disposizioni speciali concernenti certe categorie di beni:

A) Proprietà industriale, letteraria ed artistica

B) Assicurazioni

XVI. Contratti, prescrizione, titoli all'ordine

XVII. Tribunali delle prede e giudizi

All. 2. ALLEGATO I

CARTE ALLEGATE AL TRATTATO DI PACE CON L'ITALIA
(VEDI RACCOLTA A PARTE)

A) Frontiere dell'Italia (articolo 1).

B) Frontiera franco-italiana (articolo 2).

C) Frontiera italo-jugoslava (articolo 3).

D) Frontiera del Territorio Libero di Trieste (articoli 4 e 22).

E) Zone marittime definite all'Articolo 11 del presente Trattato.

All. 3. ALLEGATO II

FRONTIERA FRANCO-ITALIANA

Descrizione dettagli. dei tratti di frontiera a cui si applicano le modificazioni di cui all'art. 2

Passo del Piccolo San Bernardo

Riferimento: carta 1:20.000: Ste Foy Tarentaise Numeri 1 e 2

Il nuovo confine segue un tracciato che parte dalla cresta rocciosa di Lancebranlette, poi, discendendo verso oriente, segue la linea dello spartiacque al livello di 2180 metri dove passa alla colonna Joux (2188). Di qui, seguendo ancora la linea dello spartiacque, risale alla Costa del Belvedere di cui segue gli affioramenti rocciosi, risale il Monte Belvedere, di cui contorna la cima, lasciando quest'ultimo in territorio francese a 120 metri dalla frontiera e passando per le quote 2570, 2703, la Bella Valletta e la quota 2746, si ricongiunge all'antico confine al Monte Valaisan.

Ripiano del Moncenisio

Riferimento; carte 1:20.000 di Lanslebourg N. 5-6 e 7-8 e di Monte D'Ambin, N. 1-2

Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona l'antica frontiera a Monte Tour, segue verso occidente la linea di demarcazione amministrativa, che figura nella carta, segue poi il Vitoun dal punto in cui incontra il suo braccio settentrionale e ne discende il corso fino alla Rocca della Torretta.

Continuando poi a seguire la linea degli affioramenti rocciosi, raggiunge il torrente che viene dall'Alpe Lamet e discende con esso fino alla base della scarpata rocciosa lungo la quale esso corre per circa 800 metri fino alla linea del thalweg, ad un punto situato a circa 200 metri al nord della quota 1805.

Prosegue quindi fino alla sommità del tratto di terreno franoso che domina Ferrera Cenisio a circa 300 metri da questa e continuando verso occidente, raggiunge la strada che circonda ad est il Rne. Paradiso, a 400 metri ad ovest dello spiazzo terminale (1854), per lasciarla subito e piegare a sud.

Taglia la strada di Bar Cenisia in un punto a circa 100 metri a sud-est del Rifugio No. 5, traversa il thalweg in direzione del lago S. Giorgio, segue all'incirca la costa 1900 fino alla quota 1907, costeggia poi la riva meridionale del lago d'Arpon e raggiunge la cima rocciosa che continua a seguire in direzione sud-ovest fino alla confluenza dei torrenti che scendono dal Ghiacciaio di Bard ad un punto a circa 1400 metri a sud-ovest del lago d'Arpon.

Di qui, piegando verso sud, segue all'incirca la costa 2500, passa per quota 2579 e poi correndo lungo la costa 2600 raggiunge il lago della Vecchia e si ricongiunge alla linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta a 700 metri circa a sud-est del lago, al sentiero di Passo d'Avanza che segue lungo le scarpate rocciose fino all'antica frontiera, a metà strada tra il Col della Vecchia e il Colle del Clapier.

Monte Tabor

Riferimento: carte 1: 20.000 di Nevache, N. 1-2, 5-6, e 7-8

Dalla Cima de la Planette al Rocher de Guion (Cima del Sueur)

Il nuovo confine segue un tracciato che lascia l'attuale frontiera a Cima de La Planette e, procedendo verso mezzogiorno, segue la cresta attraverso le quote 2980, 3178, la Rca. Beraude (3228), le quote 2842, 2780, 2877, il Passo della Gallina (2671), le quote 2720, 2806 e la Punta Quattro Sorelle (2700).

Discendendo il pendio ad oriente di questa cima, il tracciato lascia in territorio francese la quota 2420, di dove raggiunge e segue ad est il sentiero che conduce agli edifici situati a circa 200 metri da quota 2253, restando detto sentiero e detti edifici in territorio francese. Entra poi in un thalweg che passa a circa 300 metri a nord-est di quota 1915, donde raggiunge l'estremità nord-occidentale del bacino che, nella Vallée Etroite (Valle Stretta) alimenta le centrali idroelettriche di Sette Fontane, lasciando detto bacino e dette centrali in territorio italiano. Contornando il bacino a sud, raggiunge il crocevia a quota 1499.

Segue poi il sentiero che affianca strettamente la costa 1500 lungo l'estremità dei boschi e che conduce a Comba della Gorgia, vicino a costa 1580; risale poi il thalweg verso quota 1974 e raggiunge l'estremità delle scarpate rocciose di La Sueur, segnate dalle quote 2272, 2268, 2239, 2266, 2267, mantenendosi su detta estremità sinché non incontra l'antica frontiera. La cresta delle rocce ed il sentiero che corre lungo di essa resta in territorio francese.

Chaberton

Riferimento: carte 1: 20.000 di Briançon N. 3-4

Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona l'antica frontiera a quota 3042 (a nord della quota 3070 e della Pointe des Trois Scies) e segue la cresta rocciosa fino alla Croce del Vallonetto. Dalla Croce del Vallonetto piega verso sud lungo la cresta rocciosa e raggiunge la strada del Chaberton nel punto in cui quest'ultima entra nell'avvallamento circolare del Clot des Morts.

Traversata detta strada e il thalweg che la delimita, il tracciato segue all'incirca per 1250 metri la costa 2300, che, sul terreno, segue verso sud-est una serie di affioramenti rocciosi e di detriti, poi taglia direttamente il versante orientale del Monte Chaberton, raggiunge un punto a circa 400 metri ad ovest della quota 2160, lasciando in territorio francese il pilone intermedio della teleferica che vi si trova.

Di là si dirige direttamente, attraverso una serie di sbarramenti rocciosi e di dirupi, verso la posizione (non segnata sulla carta) di La Fontaine des Chamois, vicino alla quota 2228 (circa 1400 metri a nord-est di Clavières), che fiancheggia verso est, seguendo la seconda curva della strada che unisce questo punto alla caserma fortificata del Chaberton, sulla strada da Cézanne (Cesana) a Clavières, lasciando le opere fortificate di La Fontaine des Chamois in territorio francese.

Di qui, seguendo in un primo momento in direzione sud la linea di demarcazione comunale segnata sulla carta e poi lo sbarramento roccioso a circa 400 metri a nord della strada Clavières-Cézanne (Cesana), piega verso sud-ovest passando ai piedi della parete rocciosa, a una distanza da quest'ultima, sufficiente per consentire la costruzione di una strada a doppia circolazione.

Contorando così a nord il villaggio di Clavières, che resta in territorio italiano, il tracciato raggiunge il Rio Secco a circa 200 metri a monte del ponte di Clavières, ne discende il corso, segue poi il corso della Doire Ripaire (Dora Riparia) fino alla strada da Clavières a Val Gimont, che è lasciata all'Italia e segue quindi detta strada fino al ponte sul Gimont.

Risalendo il corso di quest'ultimo per circa 300 metri, il tracciato l'abbandona poi per seguire la mulattiera che lo porta fino al pilone superiore della teleferica di Clavières (Col du Mont Fort du Boeuf) che è lasciato in territorio francese. Poi, attraverso la cresta, si ricongiunge all'attuale frontiera a Mont La Plane, posto di frontiera 251. La strada della Valle del Gimont è lasciata in territorio italiano. Valli superiori della Tinea, della Vesubie e della Roya¹. Dalla Cima di Colla Longa alla Cima di Mercantour Riferimenti: carte 1: 20.000 di St. Etienne de Tinée, N. 3-4 e 7-8 e di Les Trois Ponts, N. 5-6

Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona la vecchia frontiera alla Cima di Colla Longa e, procedendo verso oriente e seguendo la linea dello spartiacque, va lungo le creste rocciose passando per le quote 2719, 2562, il Colle di Seccia, raggiunge a quota 2760 la Testa dell'Autaret, passa per quota 2672 al Colle della Guercia (2456) e per le quote 2640, 2693 e 2689, raggiunge le Rocche di Saboulé e ne segue la cresta nord.

Seguendo la cresta, il tracciato passa per le quote 2537, 2513, Passo del Lausfer (2461) e quota 2573 fino alla Testa Auta del Lansfer (2587), donde piega verso sud fino a Testa Colle Auta, passando Cima del Lausfer (2554) e lasciando detta quota in Italia.

Di qui, attraverso quota 2484 e seguendo il sentiero di cresta, che rimane in territorio francese, attraverso quote 2240 e 2356 ed il Passo di S. Anna e quote 2420 e 2407, raggiunge un punto a circa 80 metri a sud di quota 2378 (Cima Moravacciera). Seguendo il sentiero di cresta, lasciato in territorio francese, passa per la Testa Ga del Caval e quota 2331, lasciate entrambe in territorio francese e poi, abbandonando il sentiero, continua sulla cresta di Testa dell'Adreck (2475) e, attraverso il Colle della Lombarda e quota 2556, raggiunge Cima della Lombarda (2801).

Ripiegando verso sud-est, segue quindi la cresta rocciosa e passando per il Passo di Peania, Cima di Vermeil, quota 2720, lasciata in territorio francese, Testa Cba, Grossa (2792), Passo del Lupo (2730) e quota 2936, raggiunge Monte Malinvern.

Di qui, in direzione sud, attraverso quote 2701, 2612 e Cima di Tavel (2804) e poi in direzione est attraverso quota 2823, raggiunge Testa del Claus (2889).

Poi, piegando in direzione generale sud-est, traversa il Passo delle Portette, passa per quota 2814 e Testa delle Portette, quota 2868, Testa Margiola (2831), Caire di Prefouns (2840), Passo del Prefouns (2620), Testa di Tablasses (2851), Passo di Bresses (2794) e Testa di Bresses (2820) e passando per Cima di Fremamorta (2731), Colle Fremamorta, quote 2625, 2675 e 2539, Cima di Pagari (2686), Cima di Naucetas (2706), quote 2660, 2673 e Colle di Ciriegia (2581), raggiunge Cima di Mercantour (2775).

2. Da Cima di Mercantour a Monte Clapier

Riferimento: carta 1: 20.000: Les Trois Ponts, N. 5-6 e carta italiana 1: 20.000: Madonna delle Finestre

Dalla Cima di Mercantour procede per quota 2705, Colle Mercantour (2611), Cima Ghilie (2998), le quote 2939 e 2955, Testa della Rovina (2981), quota 2844 e 2862, Passo della Rovina, Caire dell'Agnel (2935, 2867, 2784), Cima del Caire Agnel (2830), Cima Mallariva (2860), Cima Cairas (2831), Cima Cougourda (2881, 2921), Cima dei Gaisses (2896), quote 2766, 2824, Cima del Lombard (2842), quote 2831, 2717, 2591, 2600 e 2582, Boccia Foro, Cima delle Finestre (2657), Col delle Finestre, quote 2634, 2686, 2917, e raggiunge Cima dei Gelas (3143) e, attraverso quote 3070, Cima della Maledia (3061), donde segue poi il sentiero di Passo del Pagari (2819); quindi, seguendo la linea di demarcazione comunale, segnata sulla carta, raggiunge il Passo di Monte Clapier (2827) e contorna il Monte Clapier (3045) a nord e ad est, seguendo la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta.

3. Dal Monte Clapier al Colle di Tenda

Riferimento: carta italiana 1: 20.000: Madonna delle Finestre e Colle di Tenda

Dal Monte Clapier, il tracciato segue la linea di demarcazione amministrativa rappresentata sulla carta da quote 2915, 2887 e 2562, dal Passo dell'Agnel e da quota 2679, fino a Cima dell'Agnel (2775). Si dirige poi verso oriente, seguendo sempre la linea di demarcazione amministrativa rappresentata sulla carta da quote 2845 e 2843 delle Rocce dell'Agnel; raggiunge poi Cima della Scandeiera (2706), attraverso il Colle del Sabbione (2332), prosegue per quote 2373, 2226, 2303 e 2313 fino a Cima del Sabbione (2610), quota 2636, Punta Peirafica, quote 2609, 2585, 2572, 2550 e raggiunge la Rocca dell'Abisso (2755). Il tracciato si mantiene ancora sulla linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta fino ad est della quota 2360, poi corre lungo gli aggruppamenti rocciosi a nord di Rne, Pian Misson, da cui raggiunge il sentiero di Monte Becco Rosso e lo segue a nord delle quote 2181, 2116 e 1915; costeggia quindi per circa un chilometro la strada in direzione nord prima di riprendere il sentiero surricordato fino al Colle di Tenda. Il sentiero e la parte di strada nazionale sopramenzionata rimangono in territorio francese.

4. Dal Colle di Tenda alla Cima Missun

Riferimento: carta italiana 1: 20.000: Tenda e Certosa di Pesio

Dal Colle di Tenda il tracciato, lasciando il sentiero in territorio francese, prosegue fino a quote 1887 e 2206, poi abbandona il sentiero per seguire sulla cresta la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta; quindi passando per quota 2262 raggiunge Cima del Becco (2300).

Dirigendosi verso nord e lungo la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta, raggiunge il Col della Perla (2086), segue il sentiero che corre lungo gli affioramenti rocciosi di Cima del Cuni fino al Col della Boiara, dove l'abbandona per seguire la cresta in direzione nord. Il sentiero sopramenzionato rimane in territorio francese.

Costeggiando l'affioramento roccioso, prosegue fino a quota 2275, raggiunge Testa Ciaudon (2386), corre lungo le scarpate rocciose, attraversa Colle Piana (2219) e raggiunge quota 2355 del Monte delle Carsene, che è lasciato in territorio francese; segue poi la cresta nord di detto monte per Punta Straldi (2375), quote 2321 e 2305, fino a Passo Scarason, poi piega a nord fino alla quota 2352, dove incontra la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta e segue detta linea attraverso quote 2510 e 2532, fino a Punta Marguareis (2651).

Deviando verso mezzogiorno, segue poi la cresta, passa quota 2585 e discendendo lungo lo spigolo roccioso, raggiunge Colle del Lago dei Signori.

Seguendo il sentiero di cresta, che rimane in territorio francese e seguendo quindi la cresta stessa, raggiunge Cima di Pertega (2402), scende lungo la cresta rocciosa fino al Colle delle Vecchie (2106); di qui segue il sentiero di cresta, che lascia in territorio francese, attraverso quote 2190, 2162 Cima del Vescovo (2257) e Cima di Velega (2366), fino a Monte Bertrand.

Da Monte Bertrand (2481) il tracciato segue la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta fino a Colle Rossa, dove riprende il sentiero di cresta che poi costeggia passando attraverso quote 2179 e 2252 fino a Cima Missun (2356); contornando quindi questa cima verso est, continua a seguire il sentiero sopramenzionato, che rimane in territorio francese.

5. Da Cima Missun a Col de Pegairole

Riferimento: carta 1: 20.000 Pointe de Lugo, N. 1-2 e 5-6

Seguendo lo stesso sentiero di cresta il tracciato attraversa Colla Cravirora e passa ad est della quota 2265 fino a Punta Farenga. Abbandona poi il sentiero per contornare ad est la Cima Ventosa, dopodiché raggiunge il sentiero del Passo di Tanarello, lasciando in Francia le costruzioni dall'altra parte del sentiero. Il tracciato passa poi lungo il Monte Tanarello, attraversa Passo Basera (2038), contorna il Monte Saccarello, che è lasciato a circa 300 metri in direzione di occidente, poi, seguendo prima la cresta rocciosa e quindi il sentiero fino al Passo di Collardente, raggiunge la cresta che conduce al Monte Collardente, lasciando quota 1762 in territorio francese. A questo punto costeggia un sentiero che è lasciato in territorio italiano e raggiunge il Monte Collardente, lasciando in territorio francese il sentiero che lo attraversa. Il tracciato segue poi questo sentiero attraverso la Bassa di Sanson ad est ed a sud di quota 1769 fino alle costruzioni situate a circa 500 metri ad est di Testa della Nava (1934), che sono lasciate in territorio francese.

Abbandonando la strada all'altezza di dette fabbriche, raggiunge in cresta la strada lungo la cresta di Testa di Nava, che rimane in territorio francese e la segue fino alle fabbriche a sud-est della Cima di Marta o Monte Vacche, contornandolo dall'est.

Di qui, lungo la strada di cresta, lasciata in territorio francese, contorna il Monte Ceriana, abbandona la strada per raggiungere il Monte Grai (2014), la riprende di nuovo al Col (1875), la segue per contornare Cima della Valletta e Monte Pietravecchia, fino alla cresta rocciosa.

Attraversa poi la Gola dell'Incisa, raggiunge per via della cresta e quota 1759 il Monte Toraggio (1972), e poi Cima di Logambon e la Gola del Corvo, contorna il Monte Bauso e Monte Lega (1552, 1563 e 1556) e segue la cresta giù fino al Passo di Muratone.

Lungo la strada di cresta, lasciata in territorio francese, arriva fino a Monte Scarassan, al sud di Monte Battolino e di quota 1358, raggiungendo Colla Pegairole.

6. Da Colla Pegairole a Monte Mergo

Riferimento: carta 1: 20.000 di Pointe de Lugo N. 5-6, San Remo N. 1-2 e Menton N. 3-4

Da Colla Pegairole il tracciato segue la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta, lasciando Cisterne alla Francia, risale Monte Simonasso, discende fino al Col e segue la strada fino a Margheria Suan, che lascia in territorio francese, mentre i chalets rimangono in territorio italiano.

Continuando a seguire la strada, lasciata in territorio francese, passa ad est di Testa d'Alpe, per Fontana dei Draghi, per le sorgenti di quota 1406, per quota 1297, contorna Colla Sgora ad est, passa per quota 1088, 1016 e 1026, attraversa la cresta rocciosa di Monte Colombin, segue la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta lungo Cima di Reglie (846 e 858), abbandona detta linea in direzione sud-ovest per seguire la cresta di Serra dell'Arpetta (543, 474 e 416) fino al thalweg della Roya, che attraversa a circa 200 metri a nord-ovest del ponte di Fanghetto.

Il tracciato risale poi il thalweg della Roya fino ad un punto situato a circa 350 metri dal ponte sopramenzionato. Abbandona la Roya a detto punto e si dirige a sud-ovest verso quota 566. Da questo punto procede verso ovest fino ad incontrare il burrone che discende verso Olivetta; lo segue fino alla strada, lasciando in territorio italiano le abitazioni situate sulla strada stessa, risale la Val di Trono per circa 200 metri e poi si dirige verso quota 410, fino alla strada tra Olivetta e S. Girolamo. Di qui, dopo aver seguito la strada per cento metri circa verso sud-est, riprende la direzione generale di sud-ovest fino a quota 403, proseguendo per circa 20 metri lungo ed a sud della strada segnata sulla carta. Da quota 403 segue la cresta di Punta Becche fino a quota 379, poi, dirigendosi di nuovo verso sud-ovest, attraversa il Bevera, seguendo il thalweg verso Monte Mergo, che contorna a sud a circa 50 metri dalla cima (686) lasciata in territorio francese, e raggiunge l'attuale frontiera ad un punto situato a circa 100 metri a sud-ovest di detta cima.

Al. 4. ALLEGATO III

GARANZIE RELATIVE AL MONCENISIO E ALLA REGIONE DI TENDA-BRIGA (VEDI ARTICOLO 9)

A) GARANZIE CHE LA FRANCIA DOVRÀ FORNIRE ALL'ITALIA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DEL RIPIANO DEL MONCENISIO

I. Garanzie relative alla fornitura d'acqua del lago del Moncenisio per la produzione d'energia idroelettrica

- a) La Francia controllerà il rifornimento dell'acqua del lago del Moncenisio alle condotte sotterranee che alimentano le centrali idroelettriche di Gran Scala, di Venaus e di Mompantero, in modo da assicurare a dette centrali quei quantitativi d'acqua a quel ritmo di flusso di cui l'Italia potrà aver bisogno.
- b) La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà quando sia necessario, tutti gli impianti occorrenti per il controllo e la fornitura dell'acqua, in conformità dell'alinea a), in quanto detti impianti si trovino in territorio francese.
- c) La Francia informerà l'Italia a richiesta di quest'ultima, del volume d'acqua esistente nel lago del Moncenisio e darà al riguardo ogni altra informazione, per consentire all'Italia di determinare i quantitativi d'acqua e il ritmo di flusso, con cui dovranno essere alimentate le dette condotte sotterranee.
- d) La Francia darà esecuzione alle disposizioni che precedono, con il dovuto riguardo all'economia e farà pagare all'Italia le relative spese effettivamente sostenute.

II. Garanzie relative all'energia elettrica prodotta dalla centrale idroelettrica di Gran Scala

- a) La Francia farà funzionare l'impianto idroelettrico di Gran Scala, in modo da produrre (sotto riserva del controllo della fornitura d'acqua, come disposto dalla Garanzia I), i quantitativi di energia elettrica di cui l'Italia potrà aver bisogno, al ritmo da essa richiesto, dopo aver coperto il fabbisogno locale (che non dovrà superare sensibilmente il fabbisogno attuale) della regione vicina a Gran Scala, situata in territorio francese.
- b) La Francia farà funzionare l'impianto di pompe adiacente alla centrale di Gran Scala, in modo da far affluire l'acqua al lago del Moncenisio, nella misura e nel momento in cui l'Italia possa averne bisogno.
- c) La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà, quando sia necessario, tutti gli impianti costituenti la centrale idroelettrica di Gran Scala, compreso l'impianto di pompe e la linea di trasmissione, con relativa attrezzatura, congiungente la centrale di Gran Scala con la frontiera franco-italiana.
- d) La Francia assicurerà, attraverso la linea congiungente Gran Scala con la frontiera francoitaliana, il trasporto dell'energia elettrica, come sopra occorrente all'Italia e consegnerà tale energia all'Italia nel punto in cui la linea di trasmissione taglia la frontiera franco-italiana per entrare in territorio italiano.

e) La Francia manterrà il voltaggio e la frequenza dell'energia fornita in conformità delle disposizioni di cui sopra, a quel livello che l'Italia potrà ragionevolmente richiedere.

f) La Francia prenderà accordi con l'Italia per quanto riguarda il collegamento telefonico tra Gran Scala e l'Italia e resterà in contatto con l'Italia al fine di assicurare che la centrale di Gran Scala, l'impianto delle pompe e la linea di trasmissione siano fatte funzionare in modo conforme alle garanzie sopraenunciate.

g) Il prezzo che la Francia dovrà fissare e l'Italia dovrà pagare per l'energia elettrica messa a disposizione dell'Italia e prodotta dalla centrale elettrica di Gran Scala (dopo che siano soddisfatte le necessità locali sopradette) dovrà essere eguale al prezzo fissato in Francia per la fornitura di analoghi qualitativi di elettricità d'origine idroelettrica in territorio francese, nelle vicinanze del Moncenisio o in altre regioni in cui si abbiano condizioni analoghe.

III. Durata delle garanzie

Salvo che non sia altrimenti convenuto tra la Francia e l'Italia, le garanzie di cui trattasi resteranno perpetuamente in vigore.

IV. Commissione tecnica di sorveglianza

Una Commissione tecnica di sorveglianza, franco-italiana, comprendente un egual numero di membri francesi ed italiani, sarà creata per sorvegliare e facilitare l'esecuzione delle clausole di garanzia di cui sopra, che hanno per oggetto di assicurare all'Italia i mezzi identici a quelli di cui essa disponeva quanto ad energia idroelettrica ed al rifornimento idrico proveniente dal lago del Moncenisio, prima della cessione di questa regione alla Francia. Rientrerà anche tra le funzioni della Commissione tecnica di sorveglianza quella di cooperare con i competenti servizi tecnici francesi per accertarsi che la sicurezza delle vallo sottostanti non sia compromessa.

B) GARANZIE CHE LA FRANCIA DOVRÀ FORNIRE ALL'ITALIA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DELLA REGIONE DI TENDA-BRIGA ALLA FRANCIA

1. Garanzie per assicurare all'Italia l'energia elettrica prodotta dai due generatori a frequenza 16 2/3 della centrale idroelettrica di S. Dalmazzo e l'energia elettrica prodotta alla frequenza di 50 dalle centrali idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, in eccedenza al quantitativo proveniente da dette centrali, che sia necessario alla Francia per alimentare le zone di Sospel, Mentone e Nizza, finché non siano ricostruite le centrali idroelettriche distrutte a Breil e Fontan, rimanendo inteso che dette forniture andranno diminuendo, man mano che le centrali di cui trattasi saranno ricostruite e non dovranno comunque superare 5000 Kilowatts di potenza e 3.000.000 di Kilowatt-ore al mese che, se la ricostruzione delle centrali non incontrerà speciali difficoltà, i lavori saranno completati non oltre la fine del 1947:

a) La Francia farà funzionare i detti impianti in modo da produrre (salve le limitazioni che possano essere imposte dal volume di acqua disponibile e tenendo conto, per quanto ragionevolmente possibile, delle necessità delle centrali situate a valle) i quantitativi di energia elettrica di cui l'Italia possa aver bisogno, al ritmo richiesto, in primo luogo, in corrente della frequenza 16 2/3, per le ferrovie italiane della Liguria e del Piemonte meridionale e in secondo luogo, in corrente della frequenza 50, per usi generali, dopo che

siano stati coperti il fabbisogno della Francia per Sospel, Mentone e Nizza, come è detto più sopra, e le necessità locali dei dintorni di San Dalmazzo;

b) La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà, quando sia necessario, tutti gli impianti costituenti le centrali idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, comprese le linee di trasmissione con relative attrezzature congiungenti le centrali di Le Mesce e di Confine con la centrale di San Dalmazzo e le linee di trasmissione principali con relative attrezzature, che vanno dalla centrale di San Dalmazzo alla frontiera franco-italiana;

c) La Francia informerà l'Italia, a richiesta di quest'ultima, del flusso dell'acqua a Le Mesce e a Confine e del volume d'acqua in riserva a San Dalmazzo e darà al riguardo ogni altra informazione, per consentire all'Italia di determinare il suo fabbisogno di energia elettrica in conformità alle disposizioni dell'alinea a);

d) La Francia assicurerà, attraverso le linee principali congiungenti San Dalmazzo con la frontiera franco-italiana, il trasporto dell'energia elettrica richiesta dall'Italia in base alle necessità sopradette e consegnerà tale energia all'Italia, nei punti in cui le linee di trasmissione principali tagliano la frontiera franco-italiana per entrare in territorio italiano;

e) La Francia manterrà il voltaggio e la frequenza dell'energia fornita in conformità alle disposizioni di cui sopra, a quel livello che all'Italia potrà effettivamente abbisognare;

f) La Francia prenderà delle intese con l'Italia per quanto riguarda il collegamento telefonico tra San Dalmazzo e l'Italia e resterà in contatto con l'Italia per assicurare che le dette centrali idroelettriche e le linee di trasmissione siano fatte funzionare in modo conforme alle garanzie sopraenunciate.

2. Garanzia relativa al prezzo che la Francia farà pagare all'Italia per l'energia elettrica messa a disposizione dell'Italia ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, fino alla cessazione della fornitura, in conformità al paragrafo 3 di cui in appresso: il prezzo che la Francia fisserà e l'Italia dovrà pagare per l'energia elettrica messa a disposizione dell'Italia e prodotta dalle centrali idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, dopo che siano soddisfatti il fabbisogno della Francia per Sospel, Mentone e Nizza e le necessità locali dei dintorni di San Dalmazzo, in conformità alle disposizioni dell'alinea a) della Garanzia 1, dovrà essere eguale al prezzo fissato in Francia per le forniture di analoghi quantitativi di elettricità d'origine idroelettrica in territorio francese, nelle vicinanze dell'Alta Valle della Roya o in altre regioni in cui si verificano analoghe condizioni.

3. Garanzia, per cui la Francia dovrà fornire energia elettrica all'Italia per un ragionevole periodo di tempo:

salvo che non sia stato altrimenti convenuto tra la Francia e l'Italia, le Garanzie 1 e 2 resteranno in vigore fino al 31 dicembre 1961. Esse cesseranno di essere applicabili a tale data ovvero al 31 dicembre di qualunque anno successivo, a condizione che uno dei due paesi abbia notificato per iscritto all'altro, con almeno due anni di anticipo, l'intenzione di porvi termine.

4. Garanzia relativa alla piena ed equa utilizzazione da parte della Francia e dell'Italia delle acque della Roya e dei suoi affluenti per la produzione di energia idroelettrica:

a) la Francia farà funzionare le centrali idroelettriche della vallata della Roya, situate in territorio francese, tenendo conto, per quanto ragionevolmente possibile, delle necessità delle centrali situate a valle. La Francia informerà l'Italia del volume di acqua, che, secondo le previsioni, sarà disponibile ogni giorno e fornirà ogni altra informazione al riguardo;

b) la Francia e l'Italia elaboreranno, mediante negoziati bilaterali, un piano coordinato per l'utilizzazione delle risorse idriche della Roya, che sia accettabile da entrambe le parti.

5. Una Commissione, o quell'altro analogo organo che si convenga di creare, sarà istituito per controllare l'esecuzione del piano di cui alla linea b) della Garanzia 4 e facilitare l'osservanza delle Garanzie 1-4.